



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)  
con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)  
con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  
e il PNRR (FITTO)  
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)  
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)  
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)  
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)  
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)  
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)  
con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)  
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2024**

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, unitamente all'esclusione dell'AIR per l'articolo 19 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2024.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'economia e delle finanze.

**Referenti ATN:** Ufficio Legislativo finanze per gli articoli: 1 (commi da 1 a 5); 2; 3; 5 (commi da 1 a 4); 6; 7 (commi da 1 a 4) e 17; Ufficio Legislativo economia per gli articoli 10, comma 1, e 19.

*La presente analisi tecnico-normativa viene redatta esclusivamente per i seguenti articoli: 1 (commi da 1 a 5), 2, 3, 5 (commi da 1 a 4), 6, 7 (commi da 1 a 4), 10 (comma 1), 17, 19.*

\*\*\*

**Referente ATN:** Ufficio Legislativo finanze.

**Articoli:** **1** (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica) **commi da 1 a 5**; **2** (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia); **3** (Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche); **5** (Modifiche alla disciplina in materia di IVA) **commi da 1 a 4**; **6** (Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri); **7** (Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione) **commi da 1 a 4**; **17** (Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali).

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto-legge in oggetto è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali.

In particolare, gli obiettivi delle disposizioni di competenza di cui agli **articoli 1 (commi da 1 a 5), 2, 3, 5 (commi da 1 a 4), 6, 7 (commi da 1 a 4) e 17** oggetto della presente analisi tecnico normativa, sono riconducibili:

- alla proroga di taluni termini per adempimenti tributari;
- al superamento di criticità evidenziate dagli operatori nell'ambito della disciplina applicativa delle ZES nonché in sede di applicazione del nuovo Accordo del 2020 in relazione alla qualificazione dei lavoratori come "lavoratori frontalieri" ed al conseguente regime impositivo applicabile;
- al reperimento di maggiori risorse finanziarie da destinare alla crescita economica del Paese;
- all'attrazione in Italia di soggetti residenti all'estero con elevata capacità contributiva, di nuovi investimenti e consumi;

- alla razionalizzazione del regime fiscale IVA applicabile all'erogazione di corsi di pratica sportiva e alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari;
- alla piena attuazione al principio di divieto di incasso diretto da parte dei soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali.

Le disposizioni introdotte sono coerenti con le linee generali del programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Con riguardo all'**articolo 1 (commi da 1 a 5)**, si osserva che la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica è stata istituita dall'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162: si tratta di una misura agevolativa che recepisce, pur con talune modifiche, le previgenti discipline del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del credito d'imposta ZES (articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

In attuazione del citato articolo 16 il Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNNR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto 17 maggio 2024 recante "*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*".

In base a tale decreto (cfr. articolo 5):

- spetta ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del credito: a tal riguardo è stato emanato il provvedimento prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024;
- l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale definita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando le risorse disponibili, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. In attuazione di tale comma è stato emanato il provvedimento prot. n. 305765 del 22 luglio 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si rappresenta che l'art. 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha inserito all'interno del TUIR l'art. 24-*bis*, con lo scopo di attrarre in Italia soggetti residenti all'estero con elevata capacità contributiva, cosicché tali soggetti potessero dislocare nel territorio dello Stato nuovi investimenti e consumi di considerevole entità.

Il richiamato art. 24-*bis* del TUIR prevede, infatti, che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, a partire dall'anno 2017 possono optare, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo pari ad almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti, per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, è dovuta la citata imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.

L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

L'opzione è revocabile e, comunque, cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano, in ogni caso, in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell'opzione, a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le medesime condizioni di residenza richieste per il soggetto optante. In tal caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari.

L'**articolo 3** s'inserisce nel quadro normativo recante il regime fiscale applicabile alle prestazioni rese nell'ambito dello sport, già costituito dall'articolo 36-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023, che prevede il regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport rese *“da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”* e dall'articolo 4, quarto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA ed, infine, dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2012, n. 146, il quale prevede che - a partire dal 1° gennaio 2025 - per le prestazioni in parola, si applica il regime dell'esenzione IVA, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla medesima norma, con il superamento del regime dell'esclusione del campo di applicazione dell'IVA attualmente previsto.

L'**articolo 5**, ai **commi 1, 2 e 3**, interviene sul quadro normativo recante il regime fiscale IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, con specifico riferimento al regime impositivo, si rileva che l'art. 3, paragrafo 1, del nuovo Accordo del 2020, richiamando l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, in misura pari fino a un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

Il previgente Accordo del 1974, invece, prevedeva un regime di tassazione esclusiva nello Stato della fonte.

Infine, l'art. 9 del nuovo Accordo prevede uno specifico regime transitorio, in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono soggetti a imposizione esclusivamente in Svizzera, applicabile ai lavoratori frontalieri che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo (17 luglio 2023), svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera.

L'**articolo 7** del decreto in commento, ai **commi 1 e 2**, interviene sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che riconosce agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà - relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 - di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR, attraverso l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità e valori superiori a quelli effettivi e di iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse di quantità e valori.

In relazione al successivo **comma 3 dell'articolo 7**, si rappresenta che l'art. 1, comma 52, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che le disposizioni concernenti la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, previste dagli artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano ai beni posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori dell'attività d'impresa, a condizione che entro il 30 giugno 2024 si provveda alla redazione e al giuramento della perizia di stima del valore degli stessi nonché al versamento dell'intera imposta sostitutiva di rivalutazione pari al 16 per cento del valore di stima oppure della prima delle tre rate dovute.

Per quanto riguarda le misure introdotte con gli **articoli 7 (comma 4) e 17**, il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (art. 2-*bis*);
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sulla riforma della riscossione;
- Decreto 13 aprile 2022, n. 101 - Regolamento dell'albo.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Con l'**articolo 1, commi da 1 a 5**, la percentuale del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica (inizialmente prevista dal provvedimento prot. n. 305765 del 2024) effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 prot. n. 262747 e neppure le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, con l'intervento normativo si apportano modifiche alla disciplina in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, contenuta nell'art. 24-bis del TUIR.

In particolare, il **comma 1** apporta modifiche al comma 2, primo periodo, del citato art. 24-*bis* del TUIR, incrementando da 100.000 euro a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva ivi disciplinata.

Il **comma 2** dell'art. 2, inoltre, stabilisce che tale modifica si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, quindi, a partire dall'anno 2025.

L'**articolo 3** chiarisce il regime fiscale IVA applicabile alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, le operazioni poste in essere da dette

associazioni e società possono ritenersi fuori campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche ed ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Detta previsione s'inserisce nel quadro normativo recante il regime fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni rese nell'ambito dello sport e, pertanto, si coordina con l'articolo 36-bis del d.l. n. 75 del 2023, in modo che l'articolo 3 in argomento non sia applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dal citato articolo 36-bis. Resta fermo che il citato articolo 36-bis rimane applicabile alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

A partire dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da IVA, a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

Il successivo **articolo 5, comma 1** aggiunge il nuovo numero 1-*septies* alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Si interviene sul regime IVA applicabile all'erogazioni di corsi per la pratica degli sport invernali, prevedendone l'assoggettabilità all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento, qualora le stesse non possano beneficiare del regime di esenzione, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro.

In tale contesto, è utile considerare che il regime fiscale, ai fini IVA, applicabile alle prestazioni connesse con la pratica dello sport è stato oggetto di interventi normativi, all'esito dei quali le prestazioni di erogazione di corsi di attività sportiva, anche invernale, se resa da enti che non perseguono scopo di lucro, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, sempre che non possano considerarsi escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta.

**L'articolo 5, comma 2** detta norme di coordinamento con il quadro normativo previgente, in modo che lo stesso risulti di facile applicazione per i soggetti interessati.

Il successivo **comma 3**, poi, in chiave sanatoria, fa salvi i comportamenti pregressi.

**L'articolo 5, comma 4**, inserisce il nuovo n. 1-*octies* nella Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che accorda l'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.

Per quanto riguarda **l'articolo 6**, la norma istituisce un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri residenti nei comuni non inclusi negli elenchi predisposti dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese adottati ai fini dell'applicazione del previgente Accordo del 1974.

In particolare, si prevede che i lavoratori frontalieri residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri (al pari di quelli delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco del cantone dei Grigioni) possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera,

di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sui predetti redditi.

Nell'attuazione di tale regime sostitutivo, si applica la disciplina prevista per le imposte sui redditi per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

L'**articolo 7, commi 1 e 2**, interviene, poi, sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

L'**articolo 7, comma 3** – novellando l'art. 1, comma 52, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - proroga al 30 novembre 2024 il termine di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

La misura consente di beneficiare della disciplina agevolativa anche a coloro che alla data del 30 giugno non avevano versato l'imposta ed eseguito la perizia giurata di stima.

L'**art. 7, comma 4** è diretto a prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per l'adeguamento delle soglie minime di capitale per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

In merito alla disposizione di proroga, occorre ricordare che il comma 807, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, prevede nuove soglie minime di capitale per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e nella sezione separata, e introduce un vincolo qualitativo per il capitale, stabilendo che lo stesso deve essere interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Il **comma 4** in parola è diretto a consentire, ai soli soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti al predetto albo dei concessionari della riscossione, di adeguare il proprio capitale entro il 31 dicembre 2025. Questi soggetti, pertanto, dispongono di tempi più lunghi rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell'albo in questione.

La proroga ulteriore trova la sua ratio nella circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede, all'art. 14, comma 1, lett. f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che estende il suo ambito di intervento anche al sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

L'**art. 17**, indirizza gli enti locali che non vi hanno ancora provveduto all'apertura di conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate affidate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, del D. Lgs. n.446 del 1997. Vengono altresì previste adeguate e graduate reazioni dell'ordinamento nel caso di mancato adeguamento di enti locali e soggetti affidatari alle prescrizioni normative, limitando, al tempo stesso, gli impatti sulla corretta gestione dell'attività di riscossione che eventuali procedure di cancellazione dall'albo e di decadenza dalle gestioni potrebbero comportare anche nei confronti dei contribuenti.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Le disposizioni sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.) sia sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali,

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Risulta la piena compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Con riferimento all'**articolo 1, commi da 1 a 5**, l'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di intervenire su una disciplina che aveva evidenziato alcune criticità operative legate anche alla copertura finanziaria stabilita nella norma primaria.

Le disposizioni hanno ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

È stato verificato il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

La proposta di legge di cui all'A.C. 329, di iniziativa parlamentare, che disciplina l'ippicoltura, reca una norma analoga a quella contenuta nell'**articolo 5, comma 4** del provvedimento in esame, che accorda l'aliquota IVA ridotta per le cessioni di equidi non destinati all'alimentazione. Dal sito della Camera il testo risulta in esame in Commissione.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento, nell'ambito della XIX legislatura, altri progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute negli altri articoli di competenza.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulla materia non risultano linee prevalenti di giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 5, commi da 1 a 3, 6, 7 (comma 4) e 17**, gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Anche il **comma 4 dell'articolo 5** risulta compatibile con la disciplina UE, atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542:

- ✓ gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III, tra cui le cessioni di equini vivi e le prestazioni di servizi connessi agli equini vivi (n.11-bis);
- ✓ gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III e, allo Stato attuale, tali limiti quantitativi sono rispettati anche con l'introduzione dell'aliquota del 5 per cento per le cessioni in esame.

Analogamente, l'intervento normativo di cui all'**articolo 7, commi 1 e 2** non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto il settore delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri.

Il testo dell'**articolo 7, comma 3**, recante proroga dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, il testo appare, anch'esso, pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, il quale riserva alla competenza dei singoli Stati membri la potestà impositiva in materia di imposte sui redditi, seppur nel limite del rispetto dei principi comunitari.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o su un oggetto analogo.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La normativa non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella materia oggetto del provvedimento in esame.

Anche con riferimento al **comma 4, dell'articolo 5** del decreto in esame, non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto. Al riguardo, per completezza, si segnala che la Corte di giustizia, con le sentenze rese nelle cause n. C-41/09, C-441/09, C-453/09 e C-596/10, aveva affermato che non è possibile applicare un'aliquota ridotta al complesso delle cessioni dei cavalli vivi, stante il fatto che le norme UE agevolavano solamente le cessioni di cavalli destinati alla successiva preparazione di prodotti alimentari. L'orientamento teneva conto del testo allora vigente della direttiva 2006/112/CE, che non recava il n. 11-bis) nell'allegato III della direttiva, introdotto dalla direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE, che consente agli Stati di

applicare l'aliquota ridotta a tutte le cessioni di equini vivi (anche destinati a finalità diverse da quelle alimentari).

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Con particolare riferimento al **comma 4, dell'articolo 5**, si fa presente che la Corte di giustizia aveva censurato le normative di Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria che estendevano l'aliquota IVA ridotta anche alla cessione di equini non destinati all'alimentazione, ma, come segnalato sopra (punto 13), la CGUE si era basata per valutare la compatibilità UE sul testo allora vigente della direttiva 2006/112/CE, che non recava il n. 11-*bis*) nell'allegato III, introdotto dalla direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE, che consente agli Stati di applicare l'aliquota ridotta a tutte le cessioni di equini vivi.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Si segnala che l'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista dall'**articolo 5, comma 4**, (cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita) è specificata nella disciplina di settore vigente.

Anche nell'**articolo 7, comma 3**, del provvedimento in esame, non vi sono nuove definizioni, atteso che la disposizione richiama quanto individuato dalla normativa vigente in materia, trattandosi di una disposizione di proroga.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al comma 6 con cui è stato modificato l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella. La disposizione introdotta apporta modifiche all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

All'**articolo 5, comma 1**, del decreto in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, aggiungendo il numero 1-*septies* alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ancora, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, con l'inserimento, da parte **dell'articolo 5, comma 4**, in commento, del nuovo n. 1-*octies* nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 3**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per prorogare i termini contenuti nell'articolo 1, comma 52 della legge 30/12/2023, n. 213.

Anche nell'**articolo 7, comma 4** del provvedimento in esame, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per prorogare i termini previsti all'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

In merito agli **articoli 3, 6, 7, commi 1 e 2 e 17** del presente decreto non si è, invece, fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

#### ***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Per quanto riguarda gli **articoli 2, 3, 5, commi da 1 a 3, 6, 7, commi da 1 a 4 e 17**, non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Con riferimento all'**articolo 1, commi da 1 a 5**, si rileva che le disposizioni comportano una innovazione alla procedura di attuazione della norma primaria (articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). Le norme introdotte incidono sulle fonti regolamentari e sui provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Invero, la percentuale del credito d'imposta (inizialmente prevista dal provvedimento direttoriale prot. n. 305765 del 2024) sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 12 dicembre 2024. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto-legge, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 prot. 262747 e neppure le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

Con riferimento alla misura contenuta nell'**articolo 5, comma 4**, si segnala in particolare, che il nuovo regime IVA in commento - che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita - supera il precedente trattamento IVA per tali operazioni (aliquota ordinaria).

#### ***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Per quanto riguarda gli **articoli 2 e 3, 5, commi da 1 a 3**, si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

Neanche nel **comma 4, dell'articolo 5** sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Al riguardo, come segnalato al punto 4), il nuovo regime IVA - che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita - supera il precedente trattamento IVA per tali operazioni (aliquota ordinaria).

L'**articolo 6, ai commi 2 e 7**, contiene due disposizioni di deroga espressa rispettivamente all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'**articolo 7, commi 1 e 2**, non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Analogamente, con riferimento agli **articoli 7 (commi 3 e 4) e 17**, non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Per quanto riguarda gli **articoli 2, 3, 5, commi da 1 a 3, 6, 7, commi 1 e 2**, non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

In relazione all'**articolo 5, comma 4**, la legge di delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, all'articolo 7, comma 1, lett. c), prevede, quale principio e criterio direttivo, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote ridotte, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di realizzare una tendenziale omogeneizzazione del trattamento dei beni e servizi simili, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale. Il monitoraggio dell'efficacia della norma assume rilievo ai fini di un intervento sistematico di razionalizzazione delle aliquote ridotte.

In relazione alla misura prevista all'**articolo 7, comma 3** del provvedimento in esame, si fa presente che l'art. 5, comma 1, lett. h), n. 2), della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (contenente i principi di riforma della disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria) contiene la previsione, a regime, di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

Non sono, altresì, presenti deleghe aperte sullo specifico oggetto delle norme presenti nell'**articolo 7, comma 4** e nell'**articolo 17** del provvedimento in questione. Tuttavia, si segnala che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede, all'art. 14, comma 1, lett. f), in linea generale, la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Con riferimento all'**articolo 1, commi da 1 a 5**, sono previsti i seguenti provvedimenti attuativi:

- provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con cui sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica;
- provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, con cui viene fissata la percentuale di spettanza del credito (ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative), e con cui viene resa nota per categorie di micro, piccole, medie e grandi imprese il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Gli altri interventi normativi non prevedono l’adozione di atti successivi attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati i dati statistici a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è stato necessario interessare l’Istat.

\*\*\*

**Referente ATN: Ufficio Legislativo economia.**

**Articoli 10** (*Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR*) **comma 1;** e **19** (*Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni*).

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

### **Articolo 10, comma 1.**

L’art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito TUSP), definisce le società quotate come “*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*”.

A tali società e alle proprie controllate, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni del Testo unico “*solo se espressamente previsto*”.

Con particolare riferimento alle società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, l’articolo 26, comma 5, aggiunge: “*Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a*

*non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto*".

Come si evince dal quadro normativo sopra delineato, le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono escluse dall'applicazione del TUSP se l'emissione è avvenuta: (i) entro la data del 31 dicembre 2015 in base al richiamato art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP (termine spostato al 31 dicembre 2021 per le società del comparto energetico ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022); (ii) oppure all'esito di un procedimento avviato entro la data del 30 giugno 2016 e concluso entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, come prescritto dall'articolo 26, comma 5, del TUSP.

Con riferimento a tali società, alcuni operatori del settore hanno chiesto di chiarire se lo status di "quotata" venga meno alla scadenza degli strumenti finanziari in questione oppure permanga in caso di una nuova, successiva emissione, tenuto conto che il TUSP non fornisce alcuna coordinata normativa al riguardo.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 10/SEZAUT/2024/FRG, in merito alla questione in argomento, ha sottolineato che è "*auspicabile un intervento del legislatore per aggiornare il Testo normativo e dirimere eventuali dubbi interpretativi sullo status di quotata per le società emittenti strumenti finanziari non azionari giunti a scadenza e, dunque, sull'applicazione o meno del Tusp a dette società*".

Con l'intervento normativo si intende, pertanto, garantire certezza applicativa alla disciplina del Testo unico fornendo, nel contempo, un quadro normativo in grado di mantenere inalterato lo scenario normativo a tutela degli interessi delle società e degli *stakeholder* di riferimento.

#### **Articolo 19.**

L'obiettivo dell'intervento normativo è garantire la effettiva realizzazione del contributo di finanza pubblica per l'anno 2024 da parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 e, pertanto, risulta coerente con il programma di Governo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

##### **Articolo 10, comma 1.**

La disposizione si colloca nell'ambito del tessuto normativo disciplinato dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP).

##### **Articolo 19.**

L'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 ha previsto che le Regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea.

Il riparto di tale contributo è effettuato su proposta delle Regioni o, in assenza di tale proposta, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

L'articolo 19 del decreto-legge in esame è volto a garantire il conseguimento del contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro per l'anno 2024 da parte delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 nei seguenti termini:

- in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. Tale previsione determina una corrispondente riduzione della capacità di spesa delle Regioni interessate per gli importi indicati in tabella 1, con conseguente effetto positivo in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 305 milioni di euro per l'anno 2024;
- in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

#### **Articolo 10, comma 1.**

La disposizione modifica l'articolo 26 del TUSP, introducendo, dopo il comma 5, il comma 5-bis che così dispone: “5- bis. *Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità*”.

#### **Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione incide sull'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2024, in quanto i termini relativi alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 sono spostati al 20 settembre 2024 (proposta di riparto delle Regioni in sede di auto coordinamento) e al 20 ottobre 2024 (DPCM in assenza di proposta regionale). Viene soppresso, infine, il termine per il versamento al bilancio dello Stato da parte delle Regioni a statuto ordinario dell'importo del contributo di 305 milioni di euro per l'anno 2024, in quanto le Regioni provvederanno con le modalità sopra descritte.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione è compatibile con i principi costituzionali, in quanto rientra nell'ambito dei vincoli di bilancio che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.

Il concorso alla finanza pubblica di cui al citato comma 527, come modificato dal decreto-legge in esame, appare del tutto coerente con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale, in quanto finalizzato al contenimento della spesa pubblica complessiva, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea. Inoltre, presenta carattere transitorio, essendo limitato agli anni dal 2024 al 2028, e non prevede in modo esaustivo e specifico strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi, non incidendo con una disciplina di dettaglio sulle singole politiche regionali di bilancio.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento normativo rispetta le regole del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione, rientrando tra i vincoli di bilancio che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni, è compatibile con le relative competenze e funzioni.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

**Articolo 10, comma 1.**

I principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi interessati dall'intervento normativo.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si limita a chiarire la portata di disposizioni legislative già vigenti.

**Articolo 19.**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni. Non risulta la possibilità di utilizzare delegificazione e strumenti di semplificazione normativa, essendo necessario un intervento con legge ordinaria.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame. Con riferimento alle disposizioni oggetto di esame, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articolo 10, comma 1.**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

**Articolo 19.**

È all'esame della Corte Costituzionale un ricorso presentato dalla Regione Campania avverso l'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, nei cui confronti lo Stato si è costituito in giudizio.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per le disposizioni in esame non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Gli interventi normativi in questione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Per le disposizioni in esame non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, né giudizi pendenti sul medesimo, o analogo, oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulle materie oggetto di esame non si riscontra giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né risultano esservi giudizi pendenti.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Sulle materie oggetto di esame non si riscontrano linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento normativo non contiene alcuna "nuova definizione normativa". Tuttavia, esso incide sulla nozione di "società quotate" di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP in termini di mantenimento, senza soluzione di continuità, dello status giuridico acquisito ai sensi del medesimo TUSP.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione non contiene nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni oggetto di esame risultano corretti e tengono conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento normativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto introduce all'articolo 26 del TUSP, dopo il comma 5, il comma 5-bis.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione prevede il ricorso alla tecnica della novella legislativa attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si riscontrano per le disposizioni in esame effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

**Articolo 10, comma 1.**

La modifica normativa introduce una disposizione, avente natura interpretativa, che fornisce certezza giuridica all'art. 2, comma 1, lett. p), e all'art. 26, comma 5, del TUSP, n. 175, continuando a ricomprendere nel novero delle "società quotate" le società che sono state individuate *ab origine* dal legislatore del TUSP e poi hanno continuato ad emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, in sostanziale continuità, al fine di non modificare il quadro normativo nel quale hanno sempre operato e non incidere sull'affidamento dei terzi investitori.

**Articolo 19.**

L'intervento normativo in questione non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Per le disposizioni in esame non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

**Articolo 10, comma 1.**

L'intervento normativo non implica la necessità di adottare atti successivi attuativi.

**Articolo 19.**

I termini relativi alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 sono spostati al 20 settembre 2024 (proposta di riparto delle Regioni in sede di auto coordinamento) e al 20 ottobre 2024 (DPCM in assenza di proposta regionale). I termini previsti per l'adozione degli atti successivi attuativi sono ritenuti congrui.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

**Articolo 10, comma 1.**

L'analisi dei dati attinenti alla materia oggetto dell'intervento normativo sarà curata attraverso la banca dati "Partecipazioni", in uso presso il Dipartimento dell'economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invece, per la predisposizione della disposizione sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario interessare l'Istat.

**Articolo 19.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.

*Fine*

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Amministrazione competente:** Ministero dell'economia e della finanza

**Referente AIR:** Ufficio Legislativo - finanze

**La presente analisi di impatto della regolamentazione viene redatta esclusivamente in riferimento agli articoli 1 commi da 1 a 5; 2; 3; 5 commi da 1 a 4; 6; 7 commi da 1 a 4; e 17.**

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'intervento regolatorio è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali.

L'**articolo 1, commi da 1 a 5**, apporta modifiche e integrazioni alla disciplina del credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, cosiddetta "ZES unica", di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Mediante tale intervento normativo vengono introdotte disposizioni volte a potenziare l'efficacia e l'attrattività dello strumento agevolativo, per un verso, assicurando l'effettiva realizzazione da parte degli operatori economici degli investimenti sulla cui base è riconosciuta la spettanza del credito e, per l'altro verso, prevedendo un ampliamento della relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, in un'ottica di reperire maggiori risorse finanziarie da destinare alla crescita economica del Paese, si innalza da 100.000 euro a 200.000 euro l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dovuta, per ciascun periodo d'imposta, per i redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

Il citato articolo 24-bis del TUIR, infatti, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con lo scopo di attrarre in Italia soggetti residenti all'estero con elevata capacità contributiva, cosicché tali soggetti potessero dislocare nel territorio dello Stato nuovi investimenti e consumi di considerevole entità.

L'articolo 2 intende aggiornare il carico fiscale previsto nei confronti di tali soggetti per i redditi prodotti all'estero e, comunque, innalzarlo in considerazione della loro capacità contributiva particolarmente elevata.

L'**articolo 3** chiarisce il regime fiscale IVA applicabile alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, prevedendo che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 le operazioni poste in essere da dette associazioni e società possono ritenersi fuori campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche ed ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per quanto concerne le società sportive dilettantistiche.

Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La previsione in commento s'inserisce nel quadro normativo recante il regime fiscale applicabile ai fini IVA alle prestazioni rese nell'ambito dello sport e, pertanto, si coordina con l'articolo 36-bis del d.l. 75 del 2023 in

modo che l'articolo 3 in commento non sia applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dal citato articolo 36-bis. Resta fermo che il citato articolo 36-bis rimane applicabile alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

A partire dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da Iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

**L'articolo 5** contiene modifiche alla disciplina in materia di IVA, inerenti il regime fiscale applicabile alle prestazioni rese nell'ambito della pratica di Sport invernali. In particolare, la disposizione in commento, al comma 1 contiene un'integrazione della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 per assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 5% anche l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

La norma, per rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione, contiene disposizioni di coordinamento con il quadro normativo previgente. In particolare, il comma 2 individua il quadro normativo applicabile dall'entrata in vigore dell'articolo 5 in commento fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. In base a quanto previsto dal comma 2 in commento le prestazioni connesse con la pratica di sport invernali sono assoggettate all'aliquota ridotta del 5% solo quando le medesime operazioni non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, quindi, tra le operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA perché poste in essere da soggetti che non perseguono fini di lucro.

In sostanza, quindi, dal combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5 in commento emerge che le operazioni in esame sono imponibili al 5% se le stesse non sono esenti e non sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi delle disposizioni citate.

Il comma 2 ha, inoltre, la funzione di chiarire che tale assetto regolatorio – imponibilità al 5% in assenza di esenzione o esclusione – vale dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2024 poiché dal 1° gennaio 2025 entra in vigore l'articolo 5, comma 15-quater e seguenti del decreto-legge n. 146 del 2021 che prevede la generalizzazione del regime di esenzione per tutti gli enti che non perseguono il fine di lucro. A partire da tale data le suddette prestazioni rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, seppure in regime di esenzione, al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010. A seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 5, comma 15-quater e ss., l'aliquota agevolata del 5% sarà applicabile solo per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale che non possano rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione IVA, ad esempio nel caso in cui i corsi di attività sportiva vengano erogati da enti con scopo di lucro.

Il comma 3, in chiave di sanatoria dei comportamenti precedentemente adottati, prevede che l'erogazione dei corsi di attività sportiva o fisica invernali erogati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, si considerano esenti ovvero rientranti nell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'articolo 5, comma 4, mediante l'inserimento del nuovo n. 1-octies) nella Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, accorda l'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.

Il successivo comma 5 reca la copertura finanziaria del minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4 citato.

Per quanto riguarda **l'articolo 6**, la misura è volta a superare alcune criticità emerse in sede di applicazione del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre

2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, in relazione alla qualificazione dei lavoratori come “lavoratori frontalieri” ed al conseguente regime impositivo applicabile.

In particolare, l’articolo 2 del nuovo Accordo del 2020 richiede, per qualificarsi come lavoratore frontaliere, tra l’altro, che il lavoratore residente in uno Stato contraente risieda in un comune il cui territorio si trovi nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente. Il medesimo articolo 2 specifica, altresì, i Cantoni svizzeri e le Regioni italiane ricompresi nell’area di frontiera e demanda alle Autorità competenti degli Stati contraenti l’individuazione puntuale dei comuni che rilevano ai fini della qualificazione di “frontaliere”.

A seguito della redazione dell’elenco dei comuni italiani compresi nella zona di 20 chilometri dal confine con la Svizzera è emerso che 72 comuni ricadenti nell’area di frontiera non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai cantoni svizzeri e che i comuni delle province di Brescia e di Sondrio risultavano inclusi solo nell’elenco del cantone dei Grigioni.

Pertanto, in base alla legislazione previgente, si verificavano differenze di trattamento fiscale tra lavoratori frontalieri e, in particolare, tra i lavoratori residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri e quelli residenti nei comuni inclusi nei medesimi elenchi ai quali, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 9 del nuovo Accordo del 2020, si applica un regime transitorio di tassazione che prevede l’imposizione esclusiva in Svizzera.

A tal fine, la disposizione istituisce un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri, ciò al fine di assicurare loro un trattamento fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio disciplinato dall’articolo 9 del nuovo Accordo del 2020.

Con le disposizioni di cui **all’articolo 7, comma 1**, si differisce il termine di versamento al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 viene a scadere entro il 29 settembre 2024, in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024 e al fine di consentire ai soggetti interessati di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all’accesso alla disciplina dell’adeguamento del magazzino. Il **comma 2** del medesimo articolo 7 consente, in deroga alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC), di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Con la disposizione di cui all’articolo 7, **comma 3**, si riaprono i termini previsti per poter effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, nonché dei terreni, edificabili e con destinazione agricola. La riapertura riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La facoltà di rideterminare il valore di tali *asset* va esercitata mediante predisposizione di una perizia giurata di stima e pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata dall’articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura del 16 per cento. In particolare, viene prevista la possibilità di aderire al regime in parola, effettuando i descritti adempimenti entro il 30 novembre 2024.

Infine, il **comma 4** dell’articolo 7 interviene a prorogare il termine per l’adeguamento delle soglie minime di capitale per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997.

In proposito, va ricordato che il comma 807 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede nuove soglie minime di capitale per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997 o nella sezione separata dello stesso e introduce un vincolo qualitativo per il capitale, stabilendo che lo stesso deve essere interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Il comma 4 in esame è, dunque, diretto a consentire, ai soli soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti all’albo dei concessionari della riscossione, di adeguare il proprio capitale entro il 31 dicembre

2025, stabilendo, in sostanza, tempi più lunghi per l'adeguamento rispetto ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nell'albo in questione.

La proroga ulteriore trova la sua *ratio* nella circostanza che la legge di delega fiscale n. 111 del 2023 prevede, all'articolo 14, comma 1, lett. *f*), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che estende il suo ambito di intervento sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Appare evidente, quindi, la necessità di prevedere una proroga ulteriore, che consente di tener conto dei tempi richiesti per l'emanazione dei decreti delegati in materia di tributi locali, al fine di armonizzare la disciplina della riscossione.

Per quanto concerne, invece, l'**articolo 17**, occorre ricordare che la disciplina concernente la riscossione delle entrate degli enti locali, a seguito dei vari interventi di riforma succedutesi a partire dal 2016, prevede, in particolare, che il versamento delle entrate dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al d. lgs. n. 82 del 2005, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Il principio della riscossione diretta da parte degli enti locali è contenuto nell'articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997 e nell'articolo 2-*bis* del d. l. n. 193 del 2016, il quale precisa, altresì, che restano, comunque, ferme le disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), in virtù delle quali il versamento dell'imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al menzionato articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997.

A seguito dell'introduzione di tali fondamentali principi, il Legislatore, con l'articolo 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019 ha inteso disciplinare i rapporti fra l'ente locale e il proprio soggetto affidatario. È stato previsto, a tal fine, che gli enti locali, solo per consentire ai soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti ad essi intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. La procedura per attuare detta disposizione è stata illustrata nella circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020.

Ciò nonostante, diversi enti locali non hanno attuato il dettato normativo, determinando, di fatto, la continuazione del precedente regime di riscossione delle entrate in questione, in base al quale il soggetto affidatario era legittimato a riscuotere le entrate locali sul proprio conto corrente e successivamente a riversarle sul conto corrente dell'ente impositore.

Ciò premesso, va ulteriormente evidenziato che l'articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997, così come modificato dalla legge n. 160 del 2019, stabilisce che *“sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)”*.

In attuazione di tale disposto normativo, l'articolo 14 del D.M. n. 101 del 2022 – il quale disciplina, fra l'altro, l'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni – prevede la cancellazione dall'albo stesso anche per *“il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

In caso di incasso diretto, quindi, i concessionari - ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 14 del D.M. n. 101 del 2022 - decadono da tutte le gestioni.

Pertanto, con l'intervento normativo proposto si intende regolare tale situazione, che comporta pesanti conseguenze per i concessionari che procedono all'incasso diretto, laddove gli enti locali non abbiano provveduto ad aprire il conto dedicato.

Più in particolare, viene stabilito di:

- accordare un periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2025) entro cui gli enti locali devono attuare le norme in materia di versamento diretto, procedendo all'apertura di conti dedicati alla riscossione locale. Al contempo, si prevede di non applicare le disposizioni in materia di cancellazione dall'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e di decadenza da tutte le gestioni per i soggetti affidatari che hanno incassato le somme relative alle entrate degli enti locali loro affidate, a condizione che tali somme siano riversate all'ente impositore entro dieci giorni;
- prevedere la reazione dell'ordinamento al mancato rispetto del divieto di incasso diretto, graduandola in ossequio al principio di proporzionalità; a tal fine, se entro la data del 31 dicembre 2025:
  - viene aperto il conto corrente dedicato e i soggetti affidatari continuano ad incassare direttamente le somme, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto;
  - gli enti locali non aprono i conti correnti dedicati, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 1, commi da 1 a 5, reca disposizioni volte ad incidere sulla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Con il citato articolo 16 è stato istituito il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, cosiddetta "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Si tratta di una zona nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte di aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Il credito d'imposta relativo alla ZES unica è una misura agevolativa che, a seguito degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, ha unificato e potenziato le previgenti discipline del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del credito d'imposta ZES (articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2017, n. 91), al fine di adeguarne l'operatività e di consolidarne l'impatto nell'ambito della ZES unica. Si tratta di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, concesso, per il 2024, alle imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. Tale intervento normativo ha determinato un allargamento del novero dei beneficiari dell'agevolazione a tutti gli operatori economici (ivi incluse le PMI) presenti sul territorio del Mezzogiorno, sul quale si estende l'area di operatività della nuova ZES unica, con contestuale potenziamento della misura, tramite l'innalzamento delle intensità degli aiuti concedibili e l'ampliamento degli interventi oggetto di agevolazione.

L'attuazione di tale disciplina è stata completata dall'emanazione del Decreto interministeriale 17 maggio 2024, che ha individuato le modalità di accesso al credito d'imposta e i criteri di fruizione del beneficio nonché del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024 che ha approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito. Con il provvedimento prot. n. 305765 del 22 luglio 2024 è stata infine stabilita al 17,6668% la percentuale di spettanza del credito d'imposta.

In tale contesto e in considerazione delle criticità emerse a seguito della determinazione dell'esigua percentuale, individuata sulla base delle risorse disponibili, di spettanza del credito effettivamente

fruibile, il legislatore è intervenuto con l'**articolo 1, commi da 1 a 5**, mediante il quale ha apportato una serie di modifiche alla disciplina.

Nello specifico, il decreto aumenta le risorse disponibili, rivedendo la disciplina applicativa al riguardo, di modo da affrontare il problema, rappresentato dalle associazioni di categoria, che le percentuali esigue del credito già determinate non consentano la realizzazione degli investimenti programmati, con conseguente rischio di ridurre in modo significativo l'efficacia stessa della misura che, come si è già evidenziato, mira ad un rilancio del Mezzogiorno e delle aree svantaggiate.

In particolare, l'**articolo 1** prevede che, a pena di decadenza dall'agevolazione, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per richiedere il credito d'imposta, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, dovranno inviare all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

La predetta comunicazione integrativa, a pena dello scarto della stessa, dovrà contenere i seguenti elementi:

- l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati entro il 15 novembre 2024 (tale importo non potrà essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024);
- l'ammontare del credito di imposta teorico maturato in relazione alla spesa sostenuta in rapporto alle percentuali di aiuto ammissibili;
- le fatture elettroniche relative agli investimenti realizzati;
- gli estremi della certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39/2010.

La comunicazione integrativa dovrà essere presentata anche se la comunicazione inviata precedentemente (nel periodo intercorrente tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024) reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. L'approvazione del modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro l'8 settembre 2024).

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è stabilito nella misura pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa presentata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024. Tale percentuale dovrà essere ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Con il medesimo provvedimento saranno altresì comunicati, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro, piccole, medie e grandi imprese:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Qualora il credito di imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, l'autorizzazione di spesa sarà incrementata, nel limite massimo

complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, sempre nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Agenzia delle entrate (da emanare entro il 12 dicembre 2024) indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica manifestano, entro il 15 gennaio 2025 (mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri), la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili da destinare alla misura. Tali iniziative sono definite con provvedimenti delle Amministrazioni di riferimento mediante l'individuazione delle modalità di riconoscimento dell'agevolazione e degli adempimenti richiesti agli operatori economici, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16, D.L. n. 124/2023 e dal decreto attuativo 17 maggio 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, in un'ottica di reperire maggiori risorse finanziarie da destinare alla crescita economica del Paese, si innalza da 100.000 euro a 200.000 euro l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dovuta, per ciascun periodo d'imposta, per i redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

Il citato articolo 24-bis del TUIR, infatti, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con lo scopo di attrarre in Italia soggetti residenti all'estero con elevata capacità contributiva, cosicché tali soggetti potessero dislocare nel territorio dello Stato nuovi investimenti e consumi di considerevole entità.

L'articolo 2 intende aggiornare il carico fiscale previsto nei confronti di tali soggetti per i redditi prodotti all'estero e, comunque, innalzarlo in considerazione della loro capacità contributiva particolarmente elevata.

L'**articolo 3** s'inserisce nel quadro normativo recante il regime fiscale applicabile alle prestazioni rese nell'ambito dello sport già costituito dall'articolo 36-bis del d.l. n. 75 del 2023 che prevede il regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport rese "da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" e dall'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA ed, infine dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2012, n. 146 il quale prevede che - a partire dal 1° gennaio 2025 - per le prestazioni in parola si applica il regime dell'esenzione IVA purché vengano rispettate le condizioni previste dalla medesima norma, con il superamento del regime dell'esclusione del campo di applicazione dell'IVA attualmente previsto.

A fronte di tale quadro normativo, l'articolo 3 in parola chiarisce il regime fiscale IVA applicabile alle operazioni poste in essere da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche a legislazione vigente, in base al quale il regime dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto rimane applicabile solo fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2012, n. 146; tale norma prevede che - a partire dal 1° gennaio 2025 - per le prestazioni in parola si applica il regime dell'esenzione IVA purché vengano rispettate le condizioni previste dalla medesima norma.

A partire dal 1° gennaio 2025 - data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da Iva alle condizioni previste dalla legge.

L'intervento normativo non presenta, quindi, carattere innovativo e non intende modificare il regime fiscale IVA attualmente applicabile da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

**L'articolo 5**, commi 1, 2 e 3 interviene sul quadro normativo recante il regime fiscale IVA applicabile all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale. La norma, in chiave innovativa, prevede l'assoggettabilità di tali operazioni all'aliquota IVA ridotta del 5% qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati).

La disposizione è in linea con quanto previsto dal numero 13) dell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva (UE) del 22 aprile 2022, n. 542, in base al quale possono essere assoggettati all'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento anche i corsi di attività sportiva o fisica.

L'intervento normativo risponde all'esigenza di rendere il più omogeneo possibile il trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport, che recentemente sono state interessate da molteplici interventi di modifica sancendo, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione del regime di esenzione, oltre che dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta.

La previsione del comma 1 risulta ben delineata sotto il profilo soggettivo dal momento che i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, invece, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Infine, il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.

I commi 2 e 3 contengono disposizioni di diritto intertemporale con lo scopo di orientare i soggetti interessati nell'applicazione di un quadro normativo tanto articolato.

Per quanto concerne il comma 4, si ricorda che l'ordinamento vigente prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari (n. 1) della Tabella A - Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

La Corte di giustizia, con le sentenze rese nelle cause n. C-41/09, C-441/09, C-453/09 e C-596/10, aveva affermato la non applicabilità dell'aliquota ridotta al complesso delle cessioni dei cavalli vivi, stante il fatto che l'impianto UE (precedente) agevolava solamente le cessioni di cavalli destinati alla successiva preparazione di prodotti alimentari. L'orientamento teneva conto, infatti, del testo allora vigente della direttiva 2006/112/CE, che non recava il n. 11-bis) nell'allegato III della direttiva, introdotto dalla direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE, che consente agli Stati di applicare l'aliquota ridotta a tutte le cessioni di equini vivi (anche destinati a finalità diverse da quelle alimentari).

La norma, che si inserisce nell'ambito delle misure di carattere fiscale considerate urgenti, intende cogliere l'opportunità offerta dal legislatore unionale per sostenere la filiera mediante un intervento di riduzione di aliquota.

Per quanto riguarda **l'articolo 6**, la disposizione si inserisce nel contesto dell'implementazione del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83. Detto nuovo Accordo, entrato in vigore il 17 luglio 2023, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L'articolo 9 del nuovo Accordo prevede uno specifico regime transitorio, in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono soggetti a imposizione esclusivamente in Svizzera, applicabile ai lavoratori frontalieri che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro stabilito in Svizzera.

La misura di cui all'articolo 6 è volta a superare alcune criticità emerse in sede di applicazione del nuovo Accordo del 2020 in relazione alla qualificazione dei lavoratori come "lavoratori frontalieri" ed al conseguente regime impositivo applicabile.

In particolare, l'articolo 2 del nuovo Accordo del 2020 richiede, per qualificarsi come lavoratore frontaliere, tra l'altro, che il lavoratore residente in uno Stato contraente risieda in un comune il cui territorio si trovi nella zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente. Il medesimo articolo 2 specifica, altresì, i Cantoni svizzeri e le Regioni italiane ricompresi nell'area di frontiera demandando alle Autorità competenti degli Stati contraenti l'individuazione puntuale dei comuni che rilevano ai fini della qualificazione di "frontaliere".

A tal fine, nell'ambito della procedura amichevole del 22 dicembre 2023, è stato redatto dall'Istituto Geografico Militare l'elenco dei comuni italiani compresi nella zona di 20 chilometri dal confine con la Svizzera, che è stato, poi, pubblicato, come Allegato B alla citata procedura amichevole, sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il previgente Accordo del 1974 non prevedeva, invece, alcun elenco dei comuni frontalieri e, pertanto, la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base di elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Ciò premesso, nell'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare risultano 72 comuni ricadenti nell'area di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri ai fini dell'applicazione del vecchio accordo del 1974 nonché i comuni delle province di Brescia e di Sondrio che erano inclusi solo nell'elenco del cantone dei Grigioni.

Si è pertanto posta l'esigenza di superare le differenze di trattamento fiscale tra lavoratori frontalieri e, in particolare, tra i lavoratori residenti nei comuni non inclusi negli elenchi redatti dai cantoni svizzeri e quelli residenti nei comuni inclusi nei medesimi elenchi ai quali, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 9 del nuovo Accordo del 2020, si applica un regime transitorio di tassazione che prevede l'imposizione esclusiva in Svizzera.

A tal fine, la disposizione istituisce un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri.

La finalità di tale regime sostitutivo è quella di assicurare ai suddetti lavoratori un carico fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio di cui al citato articolo 9 dell'Accordo del 2020.

Relativamente all'**articolo 7, commi 1 e 2** si fa presente quanto segue: con i commi da 78 a 84 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato previsto che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio possono procedere, per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR, mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse di quantità e valori.

Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, il comma 80 prevede che l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

- b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

Il comma 82 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che l'imposta sostitutiva dovuta per l'adeguamento delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 deve essere versata in due rate, di cui la prima entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi

relative al medesimo periodo d'imposta, la seconda entro i termini per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto relativa al periodo successivo.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 giugno 2024, emanato in applicazione delle previsioni di cui al citato comma 80, dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione che gli esercenti attività d'impresa possono utilizzare nell'ambito dell'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino in caso dell'eliminazione di valori.

L'articolo 7, commi 1 e 2, è volto a differire al 30 settembre 2024 i termini di versamento della suddetta imposta sostitutiva.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 7, comma 3**, intende dare continuità ad un'agevolazione fiscale, introdotta per la prima volta con gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente riproposta con le successive leggi di bilancio, fino all'emanazione dell'ultima disciplina, di cui all'articolo 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di bilancio per il 2024), applicabile ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in relazione a tale ultima misura, in data 1° luglio 2024 (in quanto il termine legale del 30 giugno è coinciso, per il 2024, con la domenica), è cessata la possibilità di usufruire di tale regime tributario e ciò ha determinato, di fatto, un effetto di spiazzamento delle aspettative dei contribuenti interessati, e delle loro legittime scelte di pianificazione fiscale, in ragione della costante reiterazione temporale di analoghe discipline da parte del legislatore.

La norma di proroga del termine prevista dall'**articolo 7, comma 4**, deve essere inquadrata nel contesto delle novità e degli obiettivi che caratterizzano l'attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023 nell'ambito dei tributi locali, che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale degli enti locali, vale a dire comuni, province e città metropolitane. Le finalità dell'articolo 14 della legge n. 111 del 2023 sono dirette ad armonizzare e a razionalizzare il complesso delle entrate degli enti locali in funzione di una più organica revisione del sistema fiscale nazionale. Tali obiettivi richiedono che siano affrontate le diverse problematiche che investono la gestione delle entrate degli enti locali, tra le quali va senz'altro considerato il processo di riscossione delle entrate stesse, ivi compreso il sistema di vigilanza dei soggetti che sono affidatari della gestione delle entrate degli enti locali e che attualmente sono iscritti in un apposito albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

La proroga del termine in discorso risponde, pertanto, alla necessità di consentire l'adeguamento tra le attuali previsioni normative che disciplinano l'attività di riscossione dei soggetti iscritti nel predetto albo con le norme che saranno emanate in attuazione della delega e che interessano la riscossione delle entrate degli enti locali.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 17**, invece, si inserisce in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza e si pone come obiettivo, nello specifico, di mitigare le difficoltà operative degli enti locali e dei soggetti affidatari interessati nel dare attuazione e nell'applicare le norme di riforma della riscossione che, come si è visto, sono in parte restate inattuato.

Solo con l'entrata in vigore del D.M. n. 101 del 2022, si è avuta piena contezza del fenomeno in quanto i soggetti affidatari, con l'obbligo dichiarativo previsto entro il 31 marzo di ogni anno dovevano attestare il rispetto del divieto di incasso diretto, che, come detto, poteva essere causa di cancellazione.

Molte società iscritte - anche per il tramite dell'associazioni di categoria (ANACAP) - hanno sollevato la questione se la stessa dichiarazione avesse dovuto essere resa nonostante l'inerzia dei comuni di fronte all'obbligo di procedere all'adeguamento dei contratti - ottemperando, appunto, all'obbligo di apertura di conti correnti dedicati - sottolineando come il mancato rispetto del divieto di incasso diretto non fosse imputabile alla responsabilità del concessionario.

Con le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 2024 - nel presupposto che molto spesso la mancata apertura dei conti dedicati da parte dei comuni non consente di configurare una responsabilità in capo al concessionario - i concessionari hanno dato conto degli incassi diretti. Ciò ha consentito di avere contezza della dimensione del fenomeno e delle conseguenze che un'applicazione generalizzata dell'istituto della cancellazione avrebbe comportato sul sistema di riscossione dei tributi locali a livello nazionale.

Più precisamente le società che hanno rilasciato questo tipo di dichiarazioni sono 12 su 80 iscritte. Queste società gestiscono nel complesso 2079 comuni. Tra di esse ci sono gli operatori di mercato più importanti (ci sono due società che da sole gestiscono 1.100 comuni).

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 1**, che interviene sulla disciplina in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, con l'intento di superare le criticità emerse a seguito della determinazione dell'esigua percentuale di spettanza del credito e di garantire l'efficacia della misura, ha l'obiettivo generale di incentivare l'azione di rilancio del Mezzogiorno, sostenendo, in particolare, le attività di investimento delle imprese al fine di ridurre il *gap* del Mezzogiorno, in termini di livelli di reddito e occupazione, rispetto alle medie nazionali ed europee. L'intervento normativo si pone quali **obiettivi specifici**, per un verso, quello di garantire che le prenotazioni del credito d'imposta corrispondano a progetti effettivamente realizzati e non già quelli preventivati, permettendo di determinare fin da subito il credito d'imposta spettante a ciascuna impresa, senza attendere successive ed eventuali rettifiche delle comunicazioni inviate, per l'altro verso, quello di assicurare una maggiore attrattività della misura agevolativa attraverso un incremento dello stanziamento delle risorse, in un'ottica di potenziamento dello strumento.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si innalza da 100.000 euro a 200.000 euro l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dovuta, per ciascun periodo d'imposta, per i redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

L'obiettivo specifico è quello di aggiornare il carico fiscale previsto nei confronti di tali soggetti per i redditi prodotti all'estero e, comunque, innalzarlo in considerazione della loro capacità contributiva particolarmente elevata.

Tale intervento avrà l'effetto di aumentare le entrate tributarie così da poter destinare maggiori risorse finanziarie alla crescita economica del Paese.

In merito all'**articolo 3**, l'obiettivo perseguito, in linea con il carattere non innovativo della disposizione è quello di chiarire il quadro normativo relativo al regime fiscale IVA applicabile alle prestazioni rese nell'ambito dello sport, da associazioni e società sportive dilettantistiche applicabile fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15 quater e ss., del d.l. n. 75 del 2023. Per effetto della disposizione in parola, fino al 1° gennaio 2025, le prestazioni connesse con la pratica dello sport saranno considerate esenti IVA, per effetto dell'articolo 36-bis del d.l. n. 75 del 2023, se rese "*da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*"; le medesime prestazioni possono continuare ad ritenersi escluse dall'applicazione dell'imposta quando rese da associazioni e società sportive dilettantistiche diverse da quelle indicato nel già citato articolo 36-bis.

A tal proposito, è utile rilevare che per effetto dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 "le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro".

L'**articolo 5**, comma 1 interviene sul regime IVA applicabile all'erogazioni di corsi per la pratica degli sport invernali prevedendone l'assoggettabilità all'aliquota IVA ridotta del 5%, qualora le stesse non possano beneficiare del regime di esenzione come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro.

In tale contesto, è utile considerare che il regime fiscale ai fini IVA applicabile alle prestazioni connesse con la pratica dello sport, infatti, è stato oggetto di interventi normativi all'esito dei quali le prestazioni di erogazione di corsi di attività sportiva, anche invernale, se resa da enti che non perseguono scopo di lucro sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, sempre che non possano considerarsi escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta. L'obiettivo perseguito dalla disposizione in commento è quello di rendere omogeneo il regime fiscale IVA applicabile all'erogazione di corsi di pratica sportiva quando rese, anche in forma organizzata, da soggetti che perseguono scopo di lucro.

Il comma 2 del medesimo articolo persegue l'obiettivo di dettare norme di coordinamento con il quadro normativo previgente in modo che lo stesso risulti di facile applicazione per i soggetti interessati.

Il comma 3, in chiave sanatoria, fa salvi i comportamenti pregressi.

L'obiettivo dell'intervento normativo recato dal comma 4, esplicitato dalla norma, è sostenere la filiera.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, la disposizione si pone quale obiettivo generale quello di superare le differenze di trattamento fiscale tra lavoratori frontalieri e, in particolare, tra i lavoratori residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri e quelli residenti nei comuni inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri ai quali, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 9 del nuovo Accordo del 2020, si applica un regime transitorio di tassazione che prevede l'imposizione esclusiva in Svizzera.

A tal fine, la disposizione istituisce un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri.

La finalità di tale regime sostitutivo è quella di assicurare ai suddetti lavoratori un carico fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio di cui al citato articolo 9 dell'Accordo del 2020.

In considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024 e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all'accesso alla summenzionata disciplina dell'adeguamento del magazzino, con le disposizioni di cui al **comma 1 dell'articolo 7** si differisce il suddetto termine di versamento al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 viene a scadere entro il 29 settembre 2024. In sostanza, il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile (differimento di tre mesi) e per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.

Il **comma 2 del medesimo articolo 7** consente, in deroga alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC), di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. La fruizione di tale facoltà di iscrizione delle rettifiche relative al magazzino non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti (al 30 settembre 2024) con le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 7.

L'obiettivo della disposizione di cui all'**articolo 7, comma 3**, del decreto-legge è quello di attribuire ai contribuenti la facoltà di rideterminazione il costo di acquisto dei terreni, con destinazione agricola ed edificabili, e delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2024, mediante la previsione di un'ulteriore finestra temporale per aderire al regime fiscale in parola.

L'obiettivo che ha guidato la formulazione dell'intervento normativo di proroga del termine per l'adeguamento del capitale sociale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'**articolo 7, comma 4**, va ricercato essenzialmente nella necessità di lasciare temporaneamente immutata la situazione relativa al

versamento delle misure minime di capitale previste dall'articolo 1, comma 807, della legge n. 160 del 2019, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi della delega fiscale in materia di tributi locali, per i soggetti individuati dalla norma stessa.

Per quanto concerne l'**articolo 17**, invece, occorre precisare che l'intervento normativo in esame si pone nell'ottica di favorire la piena attuazione delle importanti riforme introdotte dalla legge di bilancio per il 2020, proprio con il fine di perseguire il divieto di incasso diretto da parte dei soggetti affidatari. Di conseguenza, le misure proposte hanno il fine di non disperdere gli sforzi messi in campo dall'Autorità politica.

## 2.2 Indicatori

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, rappresentano utili indicatori, prioritariamente, il tasso di crescita delle immobilizzazioni materiali delle imprese del Mezzogiorno e, in via indiretta, il tasso di crescita del numero di dipendenti, oltre a taluni indicatori di *performance*, limitatamente alle società di capitali.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si possono monitorare, come indicatori di efficacia della nuova disposizione rispetto a quella previgente, il numero dei contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia avvalendosi del regime fiscale di favore di cui all'articolo 24-bis del TUIR, nonché le conseguenti maggiori entrate tributarie.

L'**articolo 3** non costituisce una norma innovativa, come tale non intende modificare il regime fiscale IVA applicabile da parte delle società sportive dilettantistiche, bensì chiarire il regime IVA applicabile sulla base della normativa attualmente vigente. In relazione a tale obiettivo, indicatore dell'efficacia dell'intervento normativo potrebbe essere costituito dal numero di istanze di interpello, consulenza legale ecc. presentate dai soggetti interessati all'Agenzia delle entrate, al fine di chiarire il regime IVA applicabile nel singolo caso specifico.

In merito all'**articolo 5 commi 1, 2 e 3** indicatore dell'efficacia dell'intervento, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, potrà essere l'analisi dell'andamento del gettito IVA derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% alle prestazioni in parola.

Con riferimento al **comma 4** la relazione tecnica evidenzia che, al fine di valutare gli effetti della modifica, sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all'imponibile delle operazioni al 22 per cento, nonché è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. È stato, inoltre, tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale ed è stato applicato il differenziale di 17 punti percentuali al regime speciale.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, non sono previsti indicatori.

Secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione di cui all'**articolo 7, commi 1 e 2** non determina effetti finanziari trattandosi di un differimento infrannuale, peraltro relativo ad una misura per la quale non erano stati previsti effetti sul gettito nella stessa legge di bilancio per il 2024

Per quanto concerne il **comma 3 dell'articolo 7**, si osserva che ai fini della valutazione degli effetti di impatto, conseguenti alla proroga al 30 novembre 2024 degli adempimenti necessari alla rivalutazione dei beni, posseduti alla data del 1° gennaio del medesimo anno, sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 con i codici tributo 8055, 8056 e 8057 rilevati nell'anno in corso.

Per la norma di proroga prevista dall'**articolo 7, comma 4**, sono stati presi in considerazione i soggetti che operano nel settore e che sarebbero posti in evidente difficoltà dall'entrata in vigore di una norma suscettibile di ulteriori modifiche a seguito dell'attuazione della delega fiscale nell'ambito della riscossione delle entrate degli enti locali.

Per quanto riguarda l'**articolo 17**, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nella Sezione 2, si è resa necessaria una ricognizione delle difficoltà incontrate dai soggetti coinvolti nel dare attuazione alle norme di riforma che ha dato come risultato l'evidenza quantitativa già indicata nella Sezione 1.

### 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

#### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le disposizioni di cui all'**articolo 1** hanno quali destinatari i seguenti soggetti:

- gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione al credito d'imposta relativo alla ZES unica (destinatari diretti);
- l'Agenzia delle entrate (quale soggetto tenuto ad emanare il provvedimento recante l'approvazione del modello di comunicazione integrativa e l'individuazione delle relative modalità di trasmissione nonché quello volto a stabilire la percentuale di spettanza del credito d'imposta e a indicare il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto);
- il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES unica per il Mezzogiorno (quali soggetti tenuti a rendere nota, entro il 15 gennaio 2025, nell'ipotesi di credito di imposta indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità);
- Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (quale soggetto destinatario della comunicazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni delle ZES unica per il Mezzogiorno).

L'**articolo 1** ha **effetti economici** positivi in termini di incremento degli investimenti e del numero dei dipendenti nonché, limitatamente alle società di capitali, in termini di miglioramento di taluni indicatori di *performance*. Sotto il profilo **sociale**, l'intervento normativo, nell'assicurare una maggiore corrispondenza fra riconoscimento del credito e misura degli investimenti effettivamente realizzati e nel garantire una maggiore copertura finanziaria, rende lo strumento più appetibile e maggiormente idoneo a promuovere l'attività di sostegno al tessuto produttivo dell'area interessata.

La norma può avere impatti ambientali positivi, qualora le maggiori risorse consentano la realizzazione di investimenti eco-sostenibili.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, la disposizione determina un impatto positivo per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia di ammontare inferiore a quello prevalente.

L'**articolo 3** chiarisce che possono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni connesse con la pratica dello sport rese da associazioni e società sportive dilettantistiche diverse da quelle indicate dall'articolo 36-bis del d.l.n.75 del 2023. La norma si colloca all'interno di un quadro normativo articolato, destinato a modificarsi a partire dal 1° gennaio 2025 con l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15 quater e ss., in base al quale l'unico regime IVA applicabile alle prestazioni in parola, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, sarà quello dell'esenzione IVA. Ciò posto, l'impatto atteso da tale

disposizione è valutabile in termini positivi per gli operatori di settore, che per effetto delle previsioni dell'articolo 3, potranno meglio orientarsi nell'applicazioni delle norme già vigente che compongono il quadro normativo di riferimento.

Gli impatti **dell'articolo 5, commi da 1 a 3**, sono stati considerati positivamente. In particolare, il comma 1 prevede l'assoggettabilità delle prestazioni di erogazione di corsi di attività sportiva invernale all'aliquota ridotta IVA del 5%, quando rese, anche in forma organizzata, da soggetti che perseguono scopo di lucro e sempre che le medesime operazioni non siano da considerarsi esenti. I successivi commi 2 e 3 conferiscono certezza nell'applicazione di un quadro normativo così articolato. È da ritenere, infine, che la norma di cui al **comma 4** produrrà impatti positivi per la filiera.

Per quanto riguarda **l'articolo 6**, la misura introduce un trattamento fiscale di favore per i lavoratori residenti nei comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri.

Con l'intervento operato con **l'articolo 7, commi 1 e 2**, si concede il più ampio termine del 30 settembre 2024 agli operatori economici per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Parimenti si consente, in deroga alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC), di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Ciò al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all'accesso alla disciplina dell'adeguamento del magazzino.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 7, comma 3**, l'impatto diretto è ascrivibile ai destinatari della misura fiscale, ossia: le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa; le società semplici ed i soggetti ad esse equiparati, ai sensi dell'articolo 5 TUIR; gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio da parte degli stessi dell'attività d'impresa; i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che escludano l'imponibilità in Italia delle cessioni a titolo oneroso dei beni rivalutabili.

Per i richiamati contribuenti, infatti, le plusvalenze aventi ad oggetto le partecipazioni societarie non sono assoggettate, fino a concorrenza del valore rivalutato, ad imposizione sostitutiva, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, né, con riferimento a quelle aventi ad oggetto i terreni, ad imposizione ordinaria IRPEF.

Per **l'articolo 7, comma 4**, l'impatto si sostanzia nella circostanza che i soggetti interessati dalla norma di proroga vedono immutata la loro situazione fino al 31 dicembre 2025, per cui fino a tale data non devono procedere ad effettuare l'adeguamento delle soglie minime previste l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, evitando, in tal modo, eventuali adempimenti dipendenti dalla riforma che potrebbero scaturire dall'attuazione della legge di delega fiscale.

Per **l'articolo 17**, l'opzione normativa prescelta è in grado di assicurare i vantaggi più immediati in termini di attuazione del principio del divieto di incasso diretto, sia nei confronti degli enti locali che dei soggetti affidatari, limitando, al tempo stesso, gli impatti sulla corretta gestione dell'attività di riscossione che eventuali procedure di cancellazione dall'albo e di decadenza dalle gestioni potrebbero comportare anche nei confronti dei contribuenti.

### 3.2 Impatti specifici

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda **l'articolo 1**, tenuto conto che fra gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione al credito d'imposta relativo alla ZES unica rientrano, quali potenziali destinatari della norma, in virtù di quanto previsto dalla norma istitutiva del credito, anche le PMI,

l'intervento normativo consentirà di incidere positivamente sullo sviluppo delle PMI del Mezzogiorno (oltre che delle grandi imprese).

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, non si rilevano effetti specifici sulle PMI.

L'**articolo 3** del presente decreto non presenta carattere innovativo e non sono pertanto valutabili effetti sulle PMI

In merito **all'articolo 5, commi 1, 2 e 3** non si prevedono effetti sulle PMI. In particolare, la previsione del comma 1 non interferirebbe sull'applicazione del regime di franchigia iva previsto dall'articolo 1, comma 54 e ss della legge n. 190 del 2014, ricorrendone le condizioni di ammissione e applicazione.

Con riferimento al **comma 4**, non si dispone di dati per valutare specificamente gli effetti sulle PMI.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, la misura non genera impatti specifici sulle PMI italiane atteso che i lavoratori interessati svolgono un'attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico.

La proroga dei termini al 30 settembre 2024 disposta dall'**articolo 7, commi 1 e 2**, del provvedimento in esame si applica indipendentemente dai requisiti dimensionali delle società e, dunque, avrà effetti anche sulle PMI.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 7, comma 3**, non sussistono impatti specifici nei confronti delle PMI.

L'intervento normativo dell'**articolo 7, comma 4**, produce effetti nei confronti di soggetti che possono rientrare tra le PMI, assicurando una migliore organizzazione della propria attività, dal momento che la proroga consente di non dover adeguare le soglie minime di capitale in un arco temporale certo, ossia fino al 31 dicembre 2025.

La disposizione dell'**articolo 17** riguarda anche soggetti (i concessionari stessi) che possono rientrare tra le PMI, assicurando alle stesse una migliore organizzazione della propria attività e limitando rischi connessi a eventuali procedure di cancellazione dall'albo.

## B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'**articolo 1**, il credito di imposta relativo agli investimenti nella ZES unica, come espressamente richiamato dalla norma istitutiva, si qualifica come aiuto di Stato ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014, che stabilisce le condizioni per cui alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

L'**articolo 3** non presenta carattere innovativo e non sono pertanto valutabili effetti sulla concorrenza.

In merito **all'articolo 5, commi 1, 2 e 3**, gli effetti sulla concorrenza sono considerati positivamente. In particolare, la previsione del comma 1 è funzionale a ridurre le distorsioni sulla concorrenza che potrebbe sorgere per l'applicazione del regime di esenzione quando le prestazioni in parola sono rese da enti senza scopo di lucro.

In relazione al **comma 4** non si dispone di dati per valutare specificamente gli effetti sulla concorrenza. Tuttavia, atteso che l'ordinamento prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di cavalli destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari (n. 1) della Tabella A - Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), appare utile evidenziare che, sebbene il principio di neutralità osta a che merci di uno stesso tipo siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell'IVA, per cui

tali merci o prestazioni devono essere assoggettate ad un'aliquota uniforme, la Corte di giustizia ha precisato che "tenuto conto dei rispettivi utilizzi, un cavallo da macello non è analogo né a un cavallo da competizione né a un cavallo da compagnia ove detto animale sia venduto come tale. Di conseguenza le menzionate categorie di cavalli non sono in concorrenza, cosicché possono essere soggette ad aliquote IVA diverse" (sentenza 3 marzo 2011, causa C-41/09). Pertanto, la diversa aliquota IVA ridotta prevista per le cessioni di cavalli destinati a finalità alimentari (10 per cento) o diverse da quelle alimentari (5 per cento) non viola il principio di neutralità.

In ordine all'**articolo 6** non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Gli interventi operati dai **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** non sembrano comportare effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

Le misure contenute nel **comma 4 dell'articolo 7 e nell'articolo 17** lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività, tenuto anche conto che, per quanto riguarda, in particolare, gli effetti della norma di proroga dei termini, la situazione dovrebbe restare immutata fino al 31 dicembre 2025.

### C. Oneri informativi

Non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi, tenuto conto che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi.

### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, in considerazione del fatto che la disciplina ivi contenuta non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Per quanto riguarda gli **articoli 2, 6 e 7, comma 3**, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nei rispettivi interventi normativi non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

In merito **agli articoli 3, 5 (commi 1-3), 7 (commi 1, 2 e 4) e 17** del presente decreto, i livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

In relazione all'**articolo 5, comma 4** i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati atteso che, ai sensi dell'articolo 98 e del n. 11-bis dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542:

- gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta non inferiore al 5% alle cessioni di equini vivi (e, quindi, anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari);
- gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III: allo stato attuale, tali limiti quantitativi sono rispettati anche con l'introduzione dell'aliquota del 5% per le cessioni in esame.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 4.1 Attuazione

L'**articolo 1, comma 1**, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'8 settembre 2024, l'approvazione del modello di comunicazione integrativa e l'individuazione delle relative modalità di trasmissione. I **commi 2 e 4 dell'articolo 1** stabiliscono, rispettivamente, che la percentuale di spettanza del credito d'imposta nonché il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto siano definiti con provvedimento direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 2** si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

L'**articolo 3** presenta carattere ricognitivo del quadro normativo già applicabile alle prestazioni rese nell'ambito dello sport da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche; l'assenza quindi di tratti innovativi della stessa fa sì che non siano necessari misure di attuazione specifiche.

In merito all'**articolo 5, commi 1, 2 e 3** non sono previste disposizioni e misure di attuazione specifiche

Riguardo al **comma 4** non risultano condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Per quanto riguarda l'**articolo 6** si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

In relazione a quanto previsto dall'**articolo 7, commi 1 e 2**, del provvedimento in esame, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 7, comma 3**, del decreto-legge, l'attuazione della misura fiscale, ivi prevista, è demandata all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento e riscossione dell'IRPEF, svolta sulla base delle risorse strumentali previste dalla legislazione vigente.

La norma di proroga di cui all'**articolo 7, comma 4** risulta immediatamente applicabile, per cui non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

Le misure previste dall'**articolo 17**, ai fini della loro attuazione, comportano obblighi esclusivamente a carico sia degli enti locali che dei soggetti affidatari, con conseguenze immediatamente applicabili in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

#### 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene ad opera dell'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, il monitoraggio delle disposizioni sarà svolto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo e accertamento.

L'**articolo 3** non presenta carattere innovativo e non modifica il regime IVA applicabile alle prestazioni connesse alla pratica dello sport già applicabile in base al quadro normativo vigente come tale l'applicazione della citata disposizione non richiede forme specifiche di monitoraggio, diverse da quelle attualmente a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

In merito all'**articolo 5, commi 1, 2 e 3**, il monitoraggio è affidata all'Agenzia delle entrate nell'ambito dei poteri di controllo e accertamento.

In relazione al **comma 4** le dichiarazioni IVA consentiranno di monitorare le operazioni agevolate e di valutare l'efficacia della norma al fine di sostenere la filiera.

Il monitoraggio dell'efficacia della norma assume rilievo in quanto l'introduzione di tale previsione impegna, come sopra evidenziato (punto 3.2, lett. D), una delle 24 categorie di beni e servizi agevolabili con l'aliquota ridotta e limita la possibilità di ulteriori interventi di riduzione di aliquota.

Il monitoraggio dell'efficacia della norma è importante anche ai fini di un intervento sistematico di razionalizzazione delle aliquote ridotte; si segnala che la legge di delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, all'articolo 7, comma 1, lett. c), prevede, quale principio e criterio direttivo, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote ridotte, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di realizzare una tendenziale omogeneizzazione del trattamento dei beni e servizi simili, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale.

Per quanto concerne l'**articolo 6** il monitoraggio delle disposizioni sarà svolto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo e accertamento.

Non è previsto un sistema specifico di monitoraggio dell'intervento di cui all'**articolo 7 commi 1 e 2**. La riscossione della imposta sostitutiva dei soggetti che fruiscono della proroga rientra nella ordinaria attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 7, comma 3**, del decreto-legge, il monitoraggio dell'agevolazione, ivi prevista, è svolto nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio delle spese fiscali svolta dall'Amministrazione finanziaria.

La norma di proroga di cui all'**articolo 7, comma 4**, non comporta la necessità di un successivo monitoraggio, dal momento che si tratta di una disposizione che introduce un termine di scadenza più favorevole per i soggetti interessati.

Per la disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'**articolo 17**, si precisa che il monitoraggio viene compiuto istituzionalmente dal Dipartimento delle finanze, il quale, nell'ambito dell'attività di gestione dell'albo dei soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, svolta con l'ausilio di un'apposita Commissione, esercita i necessari poteri istruttori e di vigilanza sui soggetti affidatari delle entrate degli enti locali e sarà quindi in grado di monitorare la piena attuazione del principio di divieto di incasso diretto.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Ufficio Legislativo Economia*

Roma, 9 settembre 2024


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR**

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

OGGETTO : Articolo 19 decreto – legge 9 agosto 2024, n. 113 del 2024. **Esclusione AIR**

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 6, lett. f) del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'articolo 19 del decreto – legge 9 agosto 2024, n. 113 non è soggetto ad AIR in quanto la disposizione novella l'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Il Capo dell'Ufficio  


VISTO  
Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e legislativi  


Roma,







€ 4,00